

Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno di beni mobili - costituzione del diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024

Pegno di bene mobile produttivo - Consegnata ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilità - Modalità di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze.

In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.